



**Comune
di Molinella**
Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA

Anno 2020 N° 37 DATA 24/04/2020

**OGGETTO:
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI
CORRELATI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - CHIUSURA PARCHI
PUBBLICI FINO AL 03/05/2020.**

**AREA:
SINDACO**

**SERVIZIO:
SINDACO**

Oggetto:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI CORRELATI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - CHIUSURA PARCHI PUBBLICI FINO AL 03/05/2020.

IL SINDACO

PRESO ATTO del protrarsi dell'attuale emergenza epidemiologica che coinvolge l'intero territorio nazionale per la diffusione del virus COVID 19;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 "Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna", in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione EmiliaRomagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. 22 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. 1 aprile 2020;

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020

RICHIAMATI i Decreti della Giunta Regionale:

n. 34 del 12 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 36 del 15 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina";

n. 39 del 16 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020";

n. 43 del 20 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 n. 833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19";

n. 49 del 25 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre

1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020; n. 57 del 3 aprile 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata”;

n. 58 del 4 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

n.61 dell'11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

n. 66 del 22 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020”;

DATO ATTO che perseverano comportamenti lesivi delle norme emanate e delle raccomandazioni rese note in modo capillare e diffuso;

ACCERTATA la particolare velocità della diffusione del virus e facilità di contagio;

VISTO L'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 avente per oggetto *Istituzione del servizio sanitario nazionale* che demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute pubblica;

VISTO il D.L. 31 marzo 1998 n. 112, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali*, in attuazione al capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO L'art. 50 del D.L. 18.02.2000 n. 267 *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO L'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana relativo alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo;

CONSIDERATO che il protrarsi delle misure restrittive delle libertà di movimento previste dai disposti normativi elencati e necessarie per il contenimento ed il contrasto alla diffusione del contagio sta assumendo connotazioni di difficile sostenibilità, più specificamente riferite a particolari categorie di persone quali minori portatori di disabilità fisiche e psichiche;

ORDINA

- 1) IL PROTRARSI DEL DIVIETO DI ACCEDERE AI PARCHI COMUNALI ED AGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI ALL'APERTO, NONCHE' ALLE STRUTTURE RICREATIVE PUBBLICHE ALL'APERTO;**
- 2) DI CONSENTIRE L'ACCESSO AL PARCO PIU' VICINO ALLA PROPRIA ABITAZIONE, IN DEROGA ALLA PRESENTE ORDINANZA ED ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA, PER RAGIONI DI NECESSITA' DI CARATTERE SANITARIO, A PARTICOLARI E CIRCOSCRITTE CATEGORIE DI PERSONE QUALI MINORI DEGLI ANNI 18 CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI DISABILITA' FISICA E PSICHICA TALI DA COSTITUIRE UN REALE E POTENZIALE PERICOLO DI AGGRAVAMENTO PER LA LORO SALUTE FISICA MA SOPRATTUTTO MENTALE, PURCHE' ACCOMPAGNATI DA UNA SOLA PERSONA, PROVVISATA DI APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE SCRITTA DA ESIBIRE AGLI EVENTUALI CONTROLLI DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE.**

AVVERTE

Che la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00;

Che gli inadempienti potranno incorrere nelle sanzioni previste dalle normative vigenti, nonché all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;

AVVERTE inoltre

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Emilia Romagna entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199);

DISPONE

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online;
- L'invio del presente provvedimento a: Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
- Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Bologna;
- Che il presente provvedimento è valido fino al 03/05/2020 , salvo ulteriori disposizioni;

INDIVIDUA quale Responsabile del Procedimento il SINDACO nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

MANTOVANI DARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i.